

# Gazzetta ufficiale C 396

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

30 settembre 2021

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2021/C 396/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI) <sup>(1)</sup> .....	1
---------------	--	---

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2021/C 396/02	Tassi di cambio dell'euro — 29 settembre 2021 .....	2
---------------	---	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

##### Autorità de vigilanza EFTA

2021/C 396/03	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni .....	3
2021/C 396/04	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni .....	4
2021/C 396/05	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni .....	5
2021/C 396/06	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni .....	6
2021/C 396/07	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea <sup>(1)</sup> .....	7

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

2021/C 396/08	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico .....	8
2021/C 396/09	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico .....	9
2021/C 396/10	Nota informativa dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea .....	10
2021/C 396/11	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni .....	11

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

#### **Commissione europea**

2021/C 396/12	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping .....	12
---------------	---	----

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

2021/C 396/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10490 — Bain Capital/CTI/BBG Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	13
---------------	---	----

### ALTRI ATTI

#### **Commissione europea**

2021/C 396/14	Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio .....	15
2021/C 396/15	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	22

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 396/01)

Il 24 settembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10467. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

29 settembre 2021

(2021/C 396/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1654	CAD	dollari canadesi	1,4793
JPY	yen giapponesi	129,89	HKD	dollari di Hong Kong	9,0714
DKK	corone danesi	7,4360	NZD	dollari neozelandesi	1,6826
GBP	sterline inglesi	0,86443	SGD	dollari di Singapore	1,5822
SEK	corone svedesi	10,1830	KRW	won sudcoreani	1 381,20
CHF	franchi svizzeri	1,0829	ZAR	rand sudafricani	17,5210
ISK	corone islandesi	150,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5347
NOK	corone norvegesi	10,1430	HRK	kuna croata	7,4975
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 670,71
CZK	corone ceche	25,457	MYR	ringgit malese	4,8769
HUF	fiorini ungheresi	359,60	PHP	peso filippino	59,203
PLN	zloty polacchi	4,6260	RUB	rublo russo	84,6823
RON	leu rumeni	4,9460	THB	baht thailandese	39,490
TRY	lire turche	10,3168	BRL	real brasiliano	6,3218
AUD	dollari australiani	1,6112	MXN	peso messicano	23,7082
			INR	rupia indiana	86,4670

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

**Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni**

(2021/C 396/03)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	16.6.2021
Numero dell'aiuto	86973
Numero della decisione	127/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regime di aiuti connesso alla COVID-19 per gli organizzatori di eventi sportivi di importanza nazionale
Base giuridica	Regolamento relativo a un regime temporaneo per gli eventi sportivi di importanza nazionale
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Garantire lo svolgimento di eventi sportivi di importanza nazionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni dirette
Bilancio	620 milioni di NOK
Intensità	Per gli eventi che si svolgono come previsto, una sovvenzione fino al 70 % Per gli eventi annullati, una sovvenzione fino al 50 %
Durata	1.7.2021 – 31.10.2021
Settore economico	Settori del volontariato – Organizzatori di eventi sportivi esclusivamente
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Autorità norvegese responsabile del settore del gaming e delle fondazioni P.O. Box 800 N-6805 Førde NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:  
<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

**Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni**

(2021/C 396/04)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	18 giugno 2021
Numero dell'aiuto	87003
Numero della decisione	135/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regime di aiuti connesso alla COVID-19 a favore degli operatori aeroportuali
Base giuridica	Decisioni adottate dal parlamento norvegese e orientamenti pubblici emanati dal ministero dei Trasporti che conterranno tutte le condizioni pertinenti delle misure
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Compensare i costi fissi non coperti e limitare in tal modo i danni causati dalla pandemia di COVID-19
Forma dell'aiuto	Sussidi
Bilancio	212,5 milioni di NOK (stima)
Intensità	70-90 %
Durata	1° gennaio – 31 dicembre 2021
Settore economico	Settore aeroportuale
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero dei Trasporti P.O. Box 8010 Dep N-0030 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

**Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni**

(2021/C 396/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	24.6.2021
Numero dell'aiuto	87015
Numero della decisione	169/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Modifica del regime connesso alla COVID-19 per i produttori di film culturali
Base giuridica	Regolamento relativo agli aiuti alla produzione audiovisiva
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non compromettano la sopravvivenza dei produttori di film culturali e la futura produzione di film culturali
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Bilancio	10 milioni di NOK
Intensità	Una sovvenzione che può coprire fino al 100 % la perdita di reddito stimata per gli incassi dei botteghini, dal 13.3.2020 al 31.10.2020
Durata	24.6.2021 – 31.12.2021
Settore economico	Produzioni audiovisive
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Norwegian Film Institute P.O. Box 482 N-0105 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

**Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni**

(2021/C 396/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	25.6.2021
Caso n.	87016
Numero della decisione	170/21/COL
Stato EFTA	Islanda
Titolo	COVID-19 - Seconda modifica del sistema di buoni regalo digitali
Base giuridica	Atto legislativo che modifica la legge n. 54/2020 sui buoni digitali ( <i>lög um ferðagjöf</i> )
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Aumentare la domanda interna di servizi turistici, a vantaggio di detto settore
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni (aiuti indiretti)
Bilancio	1,4 miliardi di ISK
Durata	1.6.2021 – 30.9.2021
Settore economico	Turismo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero delle Finanze e degli affari economici Arnarhvoli við Lindargötu, 101 Reykjavík ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

---

**Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea**

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 396/07)

Stato membro	Norvegia
Rotte interessate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta</li> <li>— Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v., Sørkjosen – Tromsø v.v.</li> <li>— Lakselv – Tromsø v.v.</li> <li>— Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v.</li> <li>— Harstad/Narvik – Tromsø v.v.</li> <li>— Harstad/Narvik – Bodø v.v.</li> <li>— Stokmarknes – Tromsø v.v.</li> <li>— Stokmarknes – Bodø v.v.</li> <li>— Leknes – Bodø v.v.</li> <li>— Svolvær – Bodø v.v.</li> <li>— Røst – Bodø v.v.</li> <li>— Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.</li> <li>— Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.</li> <li>— Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v.</li> <li>— Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – Trondheim v.v.</li> <li>— Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.</li> </ul>
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1.4.2022
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati	Ministero norvegese dei Trasporti Trovare un documento - regjeringen.no

**Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico**

(2021/C 396/08)

Stato membro	Norvegia
Rotte interessate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta</li> <li>— Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v., Sørkjosen – Tromsø v.v.</li> <li>— Lakselv – Tromsø v.v.</li> <li>— Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v.</li> <li>— Harstad/Narvik – Tromsø v.v.</li> <li>— Harstad/Narvik – Bodø v.v.</li> <li>— Stokmarknes – Tromsø v.v.</li> <li>— Stokmarknes – Bodø v.v.</li> <li>— Leknes – Bodø v.v.</li> <li>— Svolvær – Bodø v.v.</li> <li>— Røst – Bodø v.v.</li> <li>— Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.</li> <li>— Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.</li> <li>— Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v.</li> <li>— Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – Trondheim v.v.</li> <li>— Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.</li> </ul>
Periodo di validità del contratto	1.4.2022 - 31.3.2024
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	30.11.2021
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e agli oneri di servizio pubblico modificati	Ministero norvegese dei Trasporti Trovare un documento - regjeringen.no

**Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico**

(2021/C 396/09)

Stato membro	Islanda
Rotte interessate	Rotte aeree: 1. Akureyri – Grímsey – Akureyri 2. Akureyri – Vopnafjörður – Þórshöfn – Akureyri
Periodo di validità del contratto	1 aprile 2022 - 31 marzo 2025 con possibilità di proroga di due anni.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e agli oneri di servizio pubblico modificati	Vegagerðin Suðurhrauni 3 210 Garðabæ IS-ISLANDA Referente: Ólafur Þór Leifsson, E-mail: othl@vegagerdin.is, Tel. +354 8921516. <a href="https://tendsign.is/">https://tendsign.is/</a> — Nr.21-058 Áætlunarflug á Íslandi - Sérleyfi í flugi fyrir Vegagerðina — No.21-058 Servizio aereo di linea in Islanda – Concessione di rotte aeree per Vegagerðin/L'amministrazione stradale e costiera islandese (Icelandic Road and Coastal Administration, IRCA)

**Nota informativa dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Abrogazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea**

(2021/C 396/10)

Stato membro	Norvegia
Rotte interessate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta</li> <li>— Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v., Sørkjosen – Tromsø v.v.</li> <li>— Lakselv – Tromsø v.v.</li> <li>— Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v.</li> <li>— Harstad/Narvik – Tromsø v.v.</li> <li>— Harstad/Narvik – Bodø v.v.</li> <li>— Stokmarknes – Tromsø v.v.</li> <li>— Stokmarknes – Bodø v.v.</li> <li>— Leknes – Bodø v.v.</li> <li>— Svolvær – Bodø v.v.</li> <li>— Røst – Bodø v.v.</li> <li>— Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.</li> <li>— Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.</li> <li>— Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v.</li> <li>— Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – Trondheim v.v.</li> <li>— Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.</li> </ul>
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1.4.2017, 1.1.2021 e 1.10.2021
Data di abrogazione	1.4.2022
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico	<p>Gli oneri di servizio pubblico annunciati il 2 giugno 2016 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 195 e nel supplemento SEE n. 31 sono abrogati sulle rotte interessate. Gli oneri di servizio pubblico annunciati il 4 giugno 2020 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 185 e nel supplemento SEE n. 37 sono abrogati sulla rotta interessata (Harstad/Narvik – Bodø v.v.).</p> <p>Gli oneri di servizio pubblico annunciati il 15 aprile 2021 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 132 e nel supplemento SEE n. 27 sono abrogati sulle rotte interessate (Stokmarknes – Bodø and Stokmarknes – Tromsø v.v.).</p> <p>Ministero norvegese dei Trasporti Trovare un documento - regjeringen.no</p>

**Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni**

(2021/C 396/11)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	18.6.2021
Numero dell'aiuto	86974
Numero della decisione	130/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Proroga del regime di garanzia connesso alla COVID-19
Base giuridica	Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Garantire l'accesso alla liquidità per le imprese che devono far fronte a un'improvvisa carenza di liquidità in seguito alla pandemia di COVID-19
Forma dell'aiuto	Garanzie pubbliche
Bilancio	50 miliardi di NOK (per il regime modificato)
Durata	1.7.2021 - 31.10.2021
Settori economici	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	GIEK, Agenzia norvegese per la garanzia del credito all'esportazione Pb 1763 Vika N-0122 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:  
<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

## Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2021/C 396/12)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

**2. Procedura**

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

**3. Termine**

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio <sup>(2)</sup> in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza <sup>(1)</sup>
Melamina	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 1.7.2017, pag. 62).	2.7.2022

<sup>(1)</sup> La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10490 — Bain Capital/CTI/BBG Holding)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 396/13)

1. In data 21 settembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», Stati Uniti),
- Chal-Tec Invest GmbH («CTI», Germania),
- Berlin Brands Group Holding GmbH («BBG», Germania), controllata da CTI.

Bain Capital e CTI acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di BBG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bain Capital: impresa di investimenti in private equity in diversi settori su scala mondiale, tra cui le tecnologie dell'informazione, l'assistenza sanitaria, i prodotti al dettaglio e i beni di consumo, le comunicazioni, i servizi finanziari e il settore industriale/manifatturiero;
- CTI: veicolo di investimento privato che detiene le quote di BBG e di altre imprese che operano su scala mondiale nel settore del commercio al dettaglio e immobiliare;
- BBG: progettazione, sviluppo e vendita di beni di consumo, in particolare elettrodomestici ed elettronica di consumo, in Europa, negli Stati Uniti e in Cina.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10490 — Bain Capital/CTI/BBG Holding

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: [COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu](mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu)

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(2021/C 396/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro due mesi dalla data di pubblicazione

DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«TERRE TOLLESI»/«TULLUM»

PDO-IT-A0742-AM04

Data della domanda: 29 luglio 2019

**1. Richiedente e interesse legittimo**

Consorzio di Tutela DOC (DOP) «Tullum o Terre Tollesi»

Associazione interprofessionale riconosciuta ai sensi della normativa nazionale

**2. Voce del disciplinare interessata dalla modifica**

- Nome del prodotto
- Categoria di prodotto vitivinicolo
- Legame
- Restrizioni in materia di commercializzazione

**3. Descrizione e motivi della modifica****3.1. Eliminazione delle categorie 4 (Vino Spumante), 5 (Vino Spumante di Qualità) e 15 (Vino ottenuto da uve appassite)**

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9

Descrizione e motivi

Sono state eliminate le Categorie 4 (Vino Spumante), 5 (Vino Spumante di Qualità) e 15 (Vino ottenuto da uve appassite).

(1) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

La modifica riguarda l'eliminazione della maggior parte delle tipologie previste dal vigente disciplinare poiché ritenute non idonee a rappresentare la tipicità e l'unicità dei vini della proposta DOP (DOP). Infatti i produttori ritengono che solo i vini rossi a base Montepulciano (Rosso, Rosso riserva) e quelli bianchi a base Pecorino e Passerina siano in grado di esprimere e di rappresentare appieno le peculiarità del territorio tollese. Dette scelte sono ampiamente avvalorate e confermate dagli studi di zonazione viticola effettuati in questi ultimi anni, che hanno dimostrato la validità delle stesse e la necessità di puntare solo su alcuni vitigni autoctoni che in questo areale trovano le migliori condizioni per produrre uve dalle straordinarie caratteristiche qualitative.

Pertanto la modifica prevede l'eliminazione delle categorie 4 (Vino Spumante), 5 (Vino Spumante di Qualità) e 15 (Vino ottenuto da uve appassite) e delle relative tipologie di vino previste nel precedente disciplinare.

La modifica interessa il punto 3 del documento unico.

### 3.2. *Descrizione vini*

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 6 - Caratteristiche al consumo

Descrizione e motivi

Sono state descritte in maniera più specifica le caratteristiche al consumo dei vini prodotti. La modifica interessa il punto 4 del documento unico.

### 3.3. *Ulteriori condizioni - Condizionamento in zona delimitata*

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 5 - Norme di vinificazione

Descrizione e motivi

Sono stati forniti ulteriori elementi giustificativi relativi alla condizione dell'imbottigliamento in zona delimitata. La modifica interessa il punto 9 del documento unico.

### 3.4. *Legame con l'ambiente*

Voce del disciplinare interessata dalla modifica: articolo 9 - Legame con l'ambiente geografico

Descrizione e motivi

La descrizione del legame è stata ampliata, evidenziando maggiormente gli elementi peculiari della DOP dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» che sono direttamente attribuibili all'ambiente geografico e ai fattori umani. La modifica interessa il punto 8 del documento unico.

## DOCUMENTO UNICO

### 1. **Nome da registrare**

Terre Tollesi

Tullum

### 2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP - Denominazione di origine protetta

### 3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

### 4. **Descrizione dei vini**

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso e «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva

I vini rossi della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum» hanno colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l'invecchiamento; all'odore si possono percepire eventuali sentori di frutti rossi quali ciliegia, amarena, mora, prugna, confetture, tipici del vitigno Montepulciano coltivato in questa zona, e con eventuali sentori di vaniglia, spezie e tabacco derivanti dall'affinamento in legno; il sapore è secco, con tannini abbondanti, leggermente astringenti, che diventano morbidi e vellutati con l'invecchiamento; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol (13,5 % vol per la menzione riserva).

Sono vini armonici, di buona struttura, longevi con estratti importanti, (minimo 26 g/l, 28 g/l per la menzione riserva).

Frutti rossi, con eventuali sentori di ciliegia e mirtillo, liquirizia, viola, tabacco, vaniglia e spezie, intenso, vinoso, tenue, gradevole.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino

- Il vino bianco con specificazione di vitigno Pecorino ha colore giallo paglierino più o meno intenso; all'odore si possono percepire sentori di frutta quali pera, mela, pesca bianca, mandorla nonché di fiori quali salvia, lavanda e sambuco; sono vini di buona-ottima acidità pertanto freschi e gradevoli, dal sapore intenso, piacevole e persistente.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina

Il vino bianco con specificazione di vitigno Passerina ha colore giallo paglierino più o meno intenso, all'odore risulta delicato e si possono percepire sentori di frutti quali agrumi, pesca bianca, mandorla o di fiori di sambuco;

Il sapore è secco, di buona acidità, fresco, armonico, spesso con finale ammandorlato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

## 5. Pratiche di vinificazione

### a. Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

### b. Rese massime

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso

84 ettolitre per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino

63 ettolitre per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva

63 ettolitre per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina

63 ettolitre per ettaro

## 6. Zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del Comune di Tollo, in provincia di Chieti.

## 7. Varietà principale/i di uve da vino

Montepulciano N.

Passerina B.

Pecorino B.

## 8. Descrizione dei vini

### *Ambiente geografico*

La particolare conformazione orografica del territorio tollese, caratterizzato da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico e dalla presenza dell'imponente massiccio della Maiella, associata all'ottima esposizione dei vigneti, alla buona ventilazione e dall'assenza di ristagni idrici, garantisce ai vitigni tradizionalmente coltivati, Montepulciano N., Pecorino B. e Passerina B., condizioni ottimali per produrre uve sane e di qualità, dai caratteri tipici e distintivi.

La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilità, risulta generalmente di medio impasto tendente all'argilloso; la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29 %, assumendo valori variabili dal 14,7 % al 45 %, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5 % con valori compresi tra il 12,3 % ed il 59 %, quest'ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH è sub-alcino o alcalino con valore medio di 7,88. Il contenuto in carbonati totali è in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32 % circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti è in generale elevata con un livello medio dell'8,9 %. La dotazione di sostanza organica è in maniera generalizzata molto bassa.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12 °C di aprile ed i 16 °C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature che possono superare anche i 35 °C. Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.

L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2 200 gradi-giorno, condizione che garantisce la maturazione ottimale sia delle varietà a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.

### *Fattori storici e umani*

La presenza della vite e del vino nell'area interessata risale all'epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento, in alcune contrade di Tollo, di dolia da vino e celle vinarie intere ed in frammenti. Inoltre nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l'esistenza di alcune «villae rusticae» romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite era una tra le principali attività svolte.

Innumerevoli sono le documentazioni storiche che fanno riferimento alla produzione dei vini in questa zona a partire dall'Impero romano fino ai nostri giorni, dal documento del 1 062 ove si parla del castrum Tullum, al 1 300, ove il toponimo appare nei «Registri Angioini» nella forma di TULLUM.

Già nel 1 400 è documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona, dal quale partivano navi cariche di «caratelli» di vino che provenivano anche dalla zona di Tollo.

Nel 1776 nel Regno di Napoli il vino di Tollo era già celebrato in alcuni componimenti poetici che definivano la zona di Tollo come: «[...] Piccola terra nell'Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino [...]»

Tuttavia sarà dopo l'oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, che lo sviluppo dell'economia agricola si basò fondamentalmente sull'attività vitivinicola ed oggi il territorio tollese è uno tra i più importanti per la vitivinicoltura regionale.

Accanto alle tradizioni e alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito soprattutto all'incidenza dei fattori umani attraverso la definizione e il miglioramento di pratiche vitivinicole.

I produttori hanno nel tempo sempre più affinato le tecniche di coltivazione, permettendo di elevare la qualità dei vini della DOP, in particolare grazie agli studi sulla zonazione dei terreni più idonei alla coltivazione della vite e dei vitigni Montepulciano, Pecorino e Passerina, tradizionalmente coltivati nella zona, all'esclusione dei sistemi di coltura espansi, ad eccezione di alcuni vigneti della tradizionale pergola abruzzese, all'adeguamento dei sestri di impianto, dei sistemi di potatura e delle forme di allevamento utilizzate, al fine di una sempre migliore gestione del vigneto e delle rese massime di uva.

Per i vini della DOCG (DOP) «Terre Tollesi» o «Tullum» è inoltre previsto, prima dell'immissione al consumo, un periodo più o meno lungo di affinamento o invecchiamento: in particolare il rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in contenitori o recipienti di legno.

*Legame causale con la zona geografica*

Categoria Vino (1) - I vini rossi della DOP «Tullum» o «Terre Tollesi» sono prodotti con vitigni che hanno trovato in questa area una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini «Terre Tollesi» o «Tullum». La DOP comprende la tipologia rosso, anche nella versione riserva, prodotta con uve del vitigno Montepulciano e vini bianchi prodotti con uve dei vitigni autoctoni Pecorino e Passerina.

Le temperature medie del periodo aprile - ottobre, garantiscono una maturazione ottimale delle uve sia a bacca bianca che rossa, maggior concentrazione di estratti e zuccheri, mentre le buone escursioni termiche consentono ai vini di questo territorio, posto tra la montagna e il mare, di ottenere caratteri di acidità e freschezza.

La composizione dei terreni sia argillosi che sabbiosi e calcarei, abbinata alle buone escursioni termiche, permette di ottenere vini maggiormente profumati con giusta acidità, freschezza e finezza, particolarmente nei vini bianchi, mentre i terreni ricchi di carbonati e poveri di sostanza organica consentono di ottenere vini rossi dai colori intensi, con grande struttura e concentrazione dei profumi.

I fattori ambientali relativi al clima e alla composizione dei terreni, le tecniche di coltivazione (zonazione, gestione dei vigneti, rese basse, agricoltura integrata) e di vinificazione (pressature soffici, lunghi affinamenti in bottiglia e utilizzo di botti in legno) hanno pertanto permesso ai produttori dei vini della DOP «Tullum» il raggiungimento di un livello qualitativo tale da raggiungere grande rinomanza anche internazionale.

- I vini rossi della DOP hanno colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l'invecchiamento; all'odore si possono percepire sentori di frutti rossi quali ciliegia, amarena, mora, prugna, confetture, che sono tipici del vitigno Montepulciano e che vengono amplificati dalla composizione dei terreni calcarei di questa zona di produzione, si possono inoltre evolvere sentori di vaniglia e spezie derivanti dall'affinamento in legno; il sapore è secco, con tannini abbondanti, leggermente astringenti, che diventano morbidi e vellutati con l'invecchiamento; sono vini di buona struttura, tendenzialmente alcolici, con estratti importanti, armonici e longevi.
- I vini bianchi con specificazione di vitigno Pecorino sono di colore giallo paglierino più o meno intenso; all'odore si possono percepire sentori di frutta quali pera, mela, pesca bianca, mandorla nonché profumi di salvia, lavanda e sambuco; sono vini che, grazie ai terreni con maggior componente argillosa/sabbiosa, permettono la produzione di vini di grande finezza, buona-ottima acidità, pertanto freschi e gradevoli, dal sapore intenso e persistente.

**9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Imbottigliamento in zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata al punto 6 del documento unico al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantirne l'origine. Dette operazioni, sin dal riconoscimento della denominazione, sono sempre state effettuate nella zona di produzione, che risulta molto circoscritta, e nella quale sono storicamente già presenti importanti impianti di imbottigliamento.

Tale obbligo permette di mantenere alto il livello qualitativo dei vini in considerazione del fatto che i produttori della zona con il loro bagaglio di conoscenze tecniche possono seguire direttamente tutte le fasi produttive fino all'imbottigliamento, e in particolare il successivo invecchiamento e/o affinamento senza dover spostare le partite di vino o riducendo al minimo i tempi di trasporto.

Tale obbligo evita inoltre i possibili rischi che il trasporto fuori zona del vino potrebbe comportare per la qualità dei vini, quali ossidazione e stress termico, con effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche e il possibile rischio di contaminazione di tipo microbiologico (da batteri, virus, funghi, muffe e lieviti).

Inoltre l'imbottigliamento in zona permette di rendere più efficiente il sistema di controllo da parte del competente organismo, migliorando la tracciabilità fino all'ultima fase produttiva, contribuendo così alla massima garanzia dell'origine e dell'identità dei vini.

**Link al disciplinare del prodotto**

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15566>

---

**Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2021/C 396/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

**Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012**

«ZIEGEN-HEUMILCH»/«GOAT'S HAYMILK»/«LATTE FIENO DI CAPRA»/«LAIT DE FOIN DE CHÈVRE»/«LECHE DE HENO DE CABRA»

N. UE: TSG-AT-2290-AM01 – 25 febbraio 2021

**1. Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Nome: ARGE Heumilch Österreich

Indirizzo: Grabenweg 68, A-6020 Innsbruck

Tel. 43 (0) 512345245

Indirizzo di posta elettronica: office@heumilch.at

Dichiarazione sull'interesse legittimo del gruppo:

La domanda di modifica è presentata dall'associazione di produttori che ha presentato la domanda di registrazione del «Latte fieno di capra».

L'indicazione della denominazione «Latte fieno di capra» nelle lingue dei paesi che vantano una produzione tradizionale di latte fieno di capra costituisce un impegno nei confronti del metodo di produzione tradizionale e della specialità tradizionale garantita. Ciò contribuisce a rafforzare la denominazione protetta «Latte fieno di capra», di cui beneficia anche il gruppo richiedente.

**2. Stato membro o paese terzo**

Austria

**3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica**

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Metodo di produzione

Altro [da precisare]

**4. Tipo di modifica**

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

**5. Modifiche**

1. *Aggiunta della denominazione slovena del latte fieno di capra:*

Al punto «1. Nome (i) da registrare» è aggiunta la denominazione slovena corrispondente nonché l'indicazione delle rispettive lingue (de, en, it, fr, es, sl):

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

«Ziegen-Heumilch» (de)/«Goat's Haymilk» (en)/«Latte fieno di capra» (it)/«Lait de foin de chèvre» (fr)/«Leche de heno de cabra» (es)/«Kozje seneno mleko» (sl)

*Motivazione:* Poiché in Slovenia il latte fieno di capra viene prodotto secondo il metodo tradizionale di produzione indicato nel disciplinare, è opportuno proteggere anche la denominazione slovena. L'indicazione delle rispettive lingue chiarisce in quali lingue la designazione è protetta come STG.

2. *Sostituzione del termine «azienda agricola» con «azienda zootecnica» e aggiunta del termine «azienda zootecnica»:*

— Al punto 4.2., «Heumilchregulativ», secondo comma, il termine «azienda agricola» è sostituito dal termine «azienda zootecnica»:

— Formulazione precedente: «Tutta l'azienda agricola va gestita secondo le norme applicabili alla produzione del latte fieno.»

— Nuova formulazione: «Tutta l'azienda zootecnica va gestita secondo le norme applicabili alla produzione del latte fieno.»

— Al punto 4.2., «Altre disposizioni», a ciascun trattino sono aggiunti i termini «Nell'azienda zootecnica»:

Formulazione precedente:

«— Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (mangimi fermentati).

— Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica.

— È vietata la produzione di fieno umido o fermentato.»

Nuova formulazione:

«— Nell'azienda zootecnica sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (alimenti fermentati).

— Nell'azienda zootecnica sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica.

— Nell'azienda zootecnica è vietata la produzione di fieno umido o fermentato.»

*Motivazione:* Le modifiche sono necessarie a fini di chiarezza.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Ziegen-Heumilch»/«Goat's Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»/  
«Kozje seneno mleko»

N. UE: TSG-AT-2290-AM01 – 25 febbraio 2021

«Austria»

1. **Nome (nomi)**

«Ziegen-Heumilch»/«Goat's Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»/«Kozje seneno mleko»

2. **Tipo di prodotto**

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3. **Motivi della registrazione**

3.1. *Specificare se il prodotto:*

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

La produzione di latte fieno è la forma più naturale di produzione lattiera. - Il latte proviene da animali allevati in aziende lattiere tradizionali e sostenibili. La differenza fondamentale tra latte di tipo standard e latte fieno e il tratto distintivo tradizionale di quest'ultimo consiste nel fatto che, analogamente all'originaria produzione lattiera del passato, agli animali non vengono somministrati mangimi fermentati. A partire dagli anni '60, in seguito all'industrializzazione del settore agricolo e della conseguente meccanizzazione, si è diffusa sempre di più la produzione di insilati (mangimi fermentati), riducendo in tal modo la produzione di foraggi essiccati. Inoltre, le linee guida vietano l'impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente. L'alimentazione degli animali viene adattata a seconda delle stagioni: durante il «periodo di foraggio fresco» gli animali ricevono erba e specie erbacee fresche e in parte fieno e i mangimi autorizzati di cui al punto 4.2; nel periodo invernale gli animali sono nutriti con fieno o altri mangimi autorizzati di cui al punto 4.2.

### 3.2. Specificare se il nome:

- è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;
- designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

La produzione e la trasformazione del latte fieno di capra sono antiche quanto l'allevamento delle capre in agricoltura (circa XI secolo a.C.). L'allevamento delle capre era ampiamente diffuso nel Medio Evo negli «Schwaighöfen» (aziende agricole tradizionali) delle prealpi e delle Alpi tirolesi dove le capre erano spesso portate al pascolo nei prati da sfalcio molto accidentati, in particolare quando si trovavano lontano dagli alpeggi, il che consentiva ai lavoratori di disporre del latte. Il termine «Schwaig», che proviene dal medio alto tedesco, indica una forma speciale di insediamento e, in particolare, di allevamento nella regione alpina.

Gli «Schwaighöfe» sono stati spesso costruiti dai proprietari fondiari come insediamenti permanenti e il loro bestiame era principalmente destinato alla produzione di latte (in particolare per la produzione di formaggio). Se ne conosce l'esistenza nel Tirolo a partire dal XII secolo. In determinate zone alpine in cui si praticava la divisione materiale delle fattorie, i piccoli agricoltori allevavano capre per disporre del latte necessario nelle fattorie a valle.

## 4. Descrizione

### 4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

Latte di capra conforme alla normativa vigente.

### 4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il latte fieno di capra è prodotto in modo tradizionale nel rispetto dello «Heumilchregulativ» (normativa sulla produzione del latte fieno). Questo tipo di latte è caratterizzato dal divieto di ricorso, nella produzione, a mangimi fermentati come i foraggi insilati e ad animali e mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.

«Heumilchregulativ»

Per latte fieno di capra s'intende il latte di capra ottenuto dai produttori lattieri che si sono impegnati a rispettare i seguenti criteri: il divieto di impiegare animali e mangimi designati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente.

Tutta l'azienda zootecnica va gestita in conformità alle norme applicabili alla produzione di latte fieno.

Mangimi consentiti

- Gli animali sono essenzialmente nutriti con erba, leguminose e specie erbacee fresche durante il «periodo di foraggio fresco» e con fieno nel periodo invernale.
- I foraggi grossolani complementari permessi sono: colza, granturco, segale da foraggio e barbabietole da foraggio, nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco.
- I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a secco.

- Sono ammesse le seguenti colture cerealicole: frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco, sia nella forma in cui sono commercializzate abitualmente sia miscelate con minerali, ad esempio crusche, foraggio compresso ecc.
- Sono altresì autorizzati piselli da foraggio, favette, lupini, frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, pannelli di estrazione.

#### Mangimi vietati

- Sono vietati i seguenti tipi di mangimi: insilati (mangimi fermentati), fieno umido o fermentato.
- Ai fini dell'alimentazione degli animali è vietato l'uso di sottoprodotti della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli o della fabbricazione del sidro e di altri sottoprodotti dell'industria alimentare quali trebbie della birra o polpa umida. Fanno eccezione la polpa disidratata e la melassa risultanti dalla fabbricazione dello zucchero e i mangimi proteici ottenuti dalla trasformazione dei cereali, allo stato secco.
- Agli animali in lattazione non possono essere somministrati foraggi in umido.
- È vietato l'uso di alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e del siero di latte nel caso delle capre giovani.
- Agli animali non possono essere somministrati rifiuti di giardino e della frutta, patate o urea.

#### Prescrizioni in materia di fertilizzazione

- Su tutte le superfici agricole delle aziende lattiere è vietato procedere allo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati e di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque, ad eccezione dei compost verdi (miscele di materiale vegetale).
- Le aziende zootecniche devono rispettare un periodo minimo di tre settimane sulle superfici foraggere tra lo spandimento del letame e il pascolo del bestiame.

#### Impiego di coadiuvanti chimici

- Sulle superfici foraggere delle aziende zootecniche i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati.
- L'impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta contro le mosche nelle stalle destinate al bestiame da latte è possibile solo in assenza di capre in lattazione.

#### Divieti di consegna

- La fornitura del latte come latte fieno di capra non deve aver luogo prima del decimo giorno dopo il parto.
- Se le capre sono state alimentate con foraggi insilati (mangimi fermentati), il periodo di attesa è di almeno 14 giorni.
- Nel caso di animali d'alpeggio alimentati con foraggi insilati (mangimi fermentati), almeno 14 giorni prima della transumanza essi devono essere nutriti senza insilati, altrimenti il loro latte può essere utilizzato come latte fieno di capra solo dopo aver trascorso 14 giorni in alpeggio (appartenente al medesimo fornitore del latte fieno di capra). Sull'alpeggio non deve essere prodotto, o utilizzato per l'alimentazione degli animali, nessun insilato.

#### Divieto di alimenti e mangimi geneticamente modificati

- Al fine di preservare la produzione tradizionale di latte fieno di capra, è vietato l'impiego di animali e di mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.

#### Altre disposizioni

- Nell'azienda zootecnica sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (alimenti fermentati).
- Nell'azienda zootecnica sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica.
- Nell'azienda zootecnica è vietata la produzione di fieno umido o fermentato.

#### 4.3. *Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).*

La differenza tra il latte fieno di capra e il normale latte di capra sta nelle speciali condizioni di produzione contenute nell'«Heumilchregulativ» di cui al punto 4.2.

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT